

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1397

Vol. 1971/0221

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1397 def.

Bruxelles, il 8 dicembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa dei contingenti quantitativi comunitari
all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli
non ferrosi (Rame, piombo ed alluminio)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROGETTO DI UNA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

CHE FISSA DEI CONTINGENTI QUANTITATIVI COMUNITARI
ALL'ESPORTAZIONE PER ALCUNI CASCAMI E CENERI DI METALLI
NON FERROSI (RAME, PIOMBO ED ALLUMINIO)

Nota introduttiva

Allo scopo di assicurare per il rame, il piombo e l'alluminio un approvvigionamento stabile a prezzi concorrenziali, da diversi anni vengono mantenuti nella Comunità dei contingenti quantitativi all'esportazione per i prodotti di cui alle categorie seguenti :

- ex 26.03 D Ceneri e residui di rame e delle sue leghe
- ex 74.01 Cascami e rottami di rame e delle sue leghe :
 - provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi
 - altri
- 76.01 B Cascami e rottami di alluminio
- 78.01 B Cascami e rottami di piombo

Tali restrizioni all'esportazione sono state introdotte negli Stati membri a partire dal 1962 in conformità alle raccomandazioni annualmente rivolte dalla Commissione in base all'articolo 115, primo capoverso, del Trattato (1).

(1) GU n. 28 del 17.4.1962, pag. 895/62
GU n. 129 del 23.8.1963, pag. 2295/63
GU n. 69 del 30.4.1964, pag. 1105/64
GU n. 12 del 28.1.1965, pag. 60/66
GU n. 11 del 20.1.1967, pag. 167/67
GU n. L 18 del 22.1.1968, pag. 16
GU n. L 29 del 5.2.1969, pag. 15
GU n. L 34 del 12.2.1970, pag. 13

La Comunità, dopo avere adottato la regolamentazione di base in materia (1), ha introdotto per la prima volta nel 1971 delle restrizioni comunitarie per i prodotti in causa (2). In tale contesto è stata definita anche una procedura di sorveglianza degli scambi intercomunitari (3).

In occasione di una riunione che i servizi della Commissione hanno tenuto con gli esperti competenti degli Stati membri il 27 ottobre 1971, è stato constatato il persistere della situazione generale di penuria nell'approvvigionamento a prezzi concorrenziali di tali prodotti, malgrado qualche cambiamento congiunturale o strutturale intervenuto nel 1971. Si è ritenuto pertanto necessario ed opportuno mantenere anche nel 1972 le già precisate restrizioni all'esportazione per i prodotti di rame, piombo ed alluminio.

Per la determinazione dell'ammontare dei contingenti si è suggerito di partire, come nel passato e con riserva di qualche modifica di minore importanza, in parte dagli importi di base del 1962 (pos. ex 26.03 et ex 74.01, primo trattino) ed in parte, seguendo i criteri elaborati nel quadro dell'OCDE, dall'1 % (per la pos. 74.01, secondo trattino) oppure dall'1 ‰ (per la pos. 76.01 e 78.01 B) del consumo di metallo. Quanto ai criteri di ripartizione dei contingenti, di cui agli articoli 2 e 11 del regolamento 1023/70, la Commissione suggerisce d'ispirarsi alle possibilità d'esportazione esistenti attualmente negli Stati membri.

-
- (1) Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni - GU n. L 324/70 del 27.12.1969, pag. 25.
Regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione per i contingenti quantitativi - GU n. L 124/70 dell'8.6.1970, pag. 1.
 - (2) Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune all'esportazione ed apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) - GU n. L 116/71 del 28.5.1971, pag. 5 - e regolamento (CEE) n. 1369/71 della Commissione del 29 giugno 1971, relativo alla ripartizione di tali contingenti - GU n. L 144/71 del 30.6.1971, pag. 47.
 - (3) Con raccomandazione della Commissione del 25 maggio 1971 - GU n. L 134/71 del 20 giugno 1971, pag. 1 - e successivamente all'adozione del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione del 17 giugno 1971 - GU n. L 133 del 19.6.1971 - per il periodo dal 1. novembre 1971 al 31 dicembre 1971, con il regolamento (CEE) n. 1276/71 del Consiglio dd. 26 ottobre 1971 - GU n. L 241/71 del 27.10.1971, pag. 1 che modifica il regolamento n. 1078/71, citato alla postilla (2).

Per quanto riguarda il traffico intercomunitario dei prodotti soggetti a restrizioni all'esportazione, il meccanismo di controllo ad esso applicabile è previsto nel regolamento adottato dalla Commissione in data 17 giugno 1971 (1). Le disposizioni di tale regolamento si applicano tuttavia soltanto qualora il provvedimento istitutivo della restrizione ne preveda espressamente l'applicazione. E' quindi necessario che tale applicazione venga prevista in modo esplicito.

Le operazioni relative al traffico di perfezionamento attivo e passivo vengono integralmente imputate alle quote attribuite a ciascuno degli Stati membri, come già si fece l'anno scorso.

La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare il regolamento allegato.

(1) Regolamento (CEE) n. 1279/71 del 17 giugno 1971 - GU n. L 133 del 19.6.1971.

REGOLAMENTO (CEE) N. /72 DEL CONSIGLIO

del

che fissa dei contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione per i contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno istituire un regime comune all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di rame, di piombo e di alluminio;

considerando che per i cascami ed i rottami di rame, di piombo e di alluminio esiste nella Comunità una penuria di approvvigionamento a prezzi concorrenziali;

(1) GU n. L 324 del 27.12.1969, pag. 25

(2) GU n. L 124 dell'8.6.1970, pag. 1

considerando che la libera esportazione dei cascami e ceneri di tali prodotti renderebbe critica la situazione dell'approvvigionamento attuale in seguito ad un aumento sensibile delle esportazioni e che, per far fronte a tale situazione di penuria, sono stati finora mantenuti dei contingenti quantitativi all'esportazione per i prodotti in causa;

considerando che è opportuno quindi fissare per questi prodotti dei contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per l'anno 1972 nonché i criteri per la loro ripartizione;

considerando che le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1279/71 relativo al controllo del traffico intercomunitario si applicano soltanto nel caso che il provvedimento che istituisce la restrizione all'esportazione ne preveda l'applicazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'anno 1972 le esportazioni dalla Comunità dei prodotti elencati qui di seguito sono limitate, nel quadro dei contingenti quantitativi comunitari, alle seguenti quantità :

N.della tariffa doganale comune	Descrizione dei prodotti	Quantità (tonnellate)
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	9.620
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe:	
	- provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi	10.600
	- altri	14.690
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	1.595
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	760

Articolo 2

I contingenti determinati all'articolo 1 saranno ripartiti secondo i criteri seguenti :

N.della tariffa doganale comune	Descrizione dei prodotti	Criteri
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	Possibilità di esportazione: quantità di riferimento del 1971 con leggeri adattamenti
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe : - provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi - altri	Possibilità di esportazione : quantità di riferimento del 1971 con leggeri adattamenti Circa 1 % del consumo di metallo (con possibilità di differenziazione nel caso delle quote francesi e tedesche)
76.01 B	Cascami e rottami d'alluminio	Circa 1 % del consumo di metallo
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	Circa 1 % del consumo di metallo

Articolo 3

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 (1), nonché le esportazioni temporanee di prodotti per trasformazione, lavorazione o riparazione in un paese terzo, destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità (perfezionamento passivo) sono imputate sulla quota parte dello Stato membro di esportazione.

Articolo 4

Le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.1279/71 della Commissione del 17 giugno 1971, relative all'utilizzo dei documenti di transito comunitario ai fini dell'applicazione delle misure previste per l'esportazione di taluni prodotti (2) si applicano per la circolazione all'interno della Comunità dei cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo, alluminio) di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Il Consiglio determina in tempo utile e comunque entro il 31 dicembre 1972 le misure appropriate per l'esportazione dei prodotti enumerati all'articolo 1.

(1) GU n. L 58 dell'8.3.1969, pag. 1

(2) GU n. L 133 del 19.6.1971, pag. 32

Articolo 6.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente